

Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD)

(del 24 marzo 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD);

vista la domanda di modifica presentata il 20 dicembre 1999 delle parti contraenti del citato CCLD,

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 2 del Cantone Ticino del 7 gennaio 2000 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio 14/443 del 20 gennaio 2000,

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto,

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute,

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957,

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

I

È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate (evidenziate in grassetto) del CCLD:

Convenzione salariale 2000

Art. 1, 2 e 3 modificati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1 Salari

Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali

1.1 Ai disegnatori con 4 anni di tirocinio o di pratica:

- **nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica** fr. 35 725.–
- **nel secondo anno** fr. 41 104.–
- **nel terzo anno** fr. 46 483.–
- **nel quarto anno** fr. 51 885.–
- **nel quinto anno** fr. 57 233.–

Adeguamenti individuali

- 1.2 **Ad ogni disegnatore è riconosciuto un aumento sul salario effettivo di fr. 780.– annui.**

1.3 Il disegnatore che possiede un attestato di capacità e intende acquisirne un secondo, percepirà, nel periodo del secondo apprendistato, un salario da concordare con il proprio datore di lavoro. Detto salario dovrà essere ratificato dalla Commissione Paritetica.

Art. 2 Retribuzione per gli apprendisti

2.1 Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:

– nel primo anno di apprendistato	fr. 5 515.–*
– nel secondo anno di apprendistato	fr. 8 220.–
– nel terzo anno di apprendistato	fr. 12 243.–
– nel quarto anno di apprendistato	fr. 16 273.–

* Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio

Adeguamenti individuali

2.2 Ad ogni apprendista è riconosciuto un aumento sul salario effettivo di fr. 160.– annui.

Art. 3 Adeguamento di partenza

I salari minimi sono considerati adeguati a punti 105.3 (settembre 1999) dell'indice del costo della vita elaborato dall'UFIAML.

II

La presente modifica, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2000.

Bellinzona, 6 marzo 2000

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 24 marzo 2000.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Contratto collettivo di lavoro per i lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme (CCLA)

(del 24 marzo 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i lavori di riparazione dei motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme (CCLA),

vista la domanda di modifica del 10 dicembre 1999 presentata dalle parti contraenti del CCLA,

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 103 del Cantone Ticino del 28 dicembre 1999 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio 14/443 del 20 gennaio 2000,

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,